



ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO
ISTITUTO TECNICO
Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione
ISTITUTO PROFESSIONALE
Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – IeFP – Corso serale

REGOLAMENTO PER LE USCITE DIDATTICHE ED I VIAGGI D'ISTRUZIONE (approvato dal Consiglio d'Istituto in data 13.05.2014)

Art. 1 - Oggetto

- 1.1.- Il presente Regolamento è stato redatto in conformità:
al D.P.R. 08.03.1999 n° 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” e s.m.i.. Tale autonomia è decorsa dal 01.09.2000,
alla nota prot. 2209 del 11.04.2012 emanata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ove si ribadisce la completa autonomia delle Scuole anche nel settore dell’organizzazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate,
ai criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa e contenuti nel P.O.F. (ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 297/1994 e s.m.i.),
ai criteri definiti dal Consiglio d’Istituto nell’ambito della programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione (ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 297/1994 e s.m.i.),
al fine di rispondere alle esigenze operative, nonché alla priorità di garantire la tutela dell’incolumità dei partecipanti, come anche ribadito dalla più recente giurisprudenza.
- 1.2.- La precedente normativa amministrativa del Ministero in materia, che non viene abrogata, costituisce un opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.
- 1.3.- Il presente Regolamento si applica al seguente elenco, indicativo ma non esaustivo, di uscite didattiche:
- 1.3.1.- viaggi d’integrazione culturale in località italiane ed estere,
1.3.2.- visite guidate e/o uscite didattiche durante le ore curricolari oppure della durata di una giornata, ad esempio presso mostre, aziende, monumenti, musei, gallerie, fiere, località di interesse storico-artistico e parchi naturali, ecc.,
1.3.3.- viaggi connessi ad attività sportive di specialità o generiche quali ad esempio: escursioni, campeggi, settimane bianche, campi scuola, manifestazioni sportive, ecc.,
1.3.4.- scambi culturali, anche all’estero, e/o soggiorni-studio e progetti pluriennali, 1.3.5.- adesione ad iniziative promosse dal Ministero o da altri Enti istituzionali,
1.3.6.- viaggi d’istruzione.
- 1.4.- Le sopraelencate uscite didattiche verranno nel seguito riassunte e citate più semplicemente con il nome di “attività”.

Art. 2.- Finalità

- 2.1.- La programmazione e la realizzazione delle “attività”, programmate dai Consigli di classe e/o dal Collegio dei docenti, rientrano a tutti gli effetti tra le attività scolastiche e fanno parte integrante del P.O.F. dell’Istituto e delle attività didattiche.

2.2.- L'integrazione nella normale attività della scuola, sia sul piano della formazione generale della personalità degli alunni, che sul piano del completamento della preparazione specifica finalizzata al futuro ingresso nel mondo del lavoro, si realizza attraverso le finalità e le caratteristiche delle iniziative didattico culturali delle "attività". Ciò significa che tutte le "attività" devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun indirizzo e/o articolazione ed inquadrate nell'offerta di formazione dell'Istituto (P.O.F.), dei Dipartimenti e dei Consigli di classe.

2.3.- Le "attività" devono dimostrare, in forma non generica e superficiale, di essere indirizzate al seguente elenco, indicativo e non esaustivo, di finalità:

2.3.1.- socializzazione delle classi e integrazione di ciascun studente,

2.3.2.- sviluppo delle capacità di collaborazione, di senso di responsabilità e rispetto delle regole,

2.3.3.- conoscenza del patrimonio storico artistico culturale e tecnico-scientifico, mondiale,

2.3.4.- conoscenza delle istituzioni pubbliche e dei loro spazi,

2.3.5.- approfondimento dei programmi disciplinari,

2.3.6.- perfezionamento della conoscenza delle lingue straniere,

2.3.7.- orientamento scolastico in uscita.

2.4.- Ogni Consiglio di classe, in osservanza della normativa vigente, è responsabile della programmazione delle "attività" di cui al presente Regolamento. Le stesse dovranno essere gestite ed approvate a maggioranza assoluta dei Consigli di classe con la presenza di tutte le componenti.

Art. 3.- Partecipazione degli studenti e dei docenti accompagnatori

3.1.- La partecipazione degli studenti a tutte le "attività" dovrà essere conforme alle seguenti prescrizioni:

3.1.1.- il diritto la partecipazione è esteso a tutti gli studenti di tutte le classi dell'Istituto, in base al diritto pieno ed incondizionato alla partecipazione a "viaggi d'istruzione" in forza del principio d'integrazione scolastica presente in tutto il nostro ordinamento come definito nel Regolamento sull'Autonomia Scolastica di cui al D.P.R. n° 275/1999, art. 4, comma 2, lettera c),

3.1.2.- la partecipazione minima deve essere pari al 75% dei componenti aventi diritto (tenuto conto della Delibera del Consiglio d'Istituto del 31.03.2014 ed in questo caso il quorum degli aventi diritto sarà di conseguenza ridotto), della classe e/o del gruppo di articolazione/indirizzo per le eventuali classi articolate, con arrotondamento per difetto nel numero di allievi. Nel caso in cui non si raggiunga tale partecipazione da parte degli studenti appartenenti ai suddetti gruppi, non è ammessa deroga alla sua effettuazione,

3.1.3.- la "attività" non potrà essere effettuata nel caso in cui, in corso di approvazione della stessa da parte dei Cdc, la partecipazione dovesse scendere al di sotto della percentuale di cui al punto precedente, fatti salvi i casi di "forza maggiore" che dovranno essere deliberate dal Consiglio d'Istituto,

3.1.4.- Il numero di assenze collettive e/o ingiustificate superiore a due precluderà agli studenti la possibilità di partecipare alle "attività", con esclusione delle visite guidate in giornata. In questi casi il quorum per i partecipanti non comprenderà questi allievi,

3.1.5.- E' lasciata ai Consigli di classe la decisione sulla preclusione alla partecipazione alle "attività" per gli studenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari di sospensione dalle attività scolastiche e per gli studenti che abbiano tenuto comportamenti scorretti, rilevati dagli accompagnatori, in occasione di precedenti viaggi e visite guidate. In questi casi il quorum dei partecipanti non comprenderà lo/gli studente/i in oggetto.

3.2.- La partecipazione dei docenti a tutte le "attività" dovrà essere conforme alle seguenti prescrizioni:

3.2.1.- la realizzazione delle "attività" è subordinata alla presenza di docenti accompagnatori in numero di uno ogni quindici studenti partecipanti. Viene aggiunto un docente se il numero degli

studenti partecipanti è superiore a 35. In ogni caso gli accompagnatori dovranno essere minimo due,

3.2.2.- i docenti accompagnatori dovranno essere individuati tra i docenti delle classi partecipanti alle “attività”. E’ necessario che nel gruppo di accompagnatori, almeno un docente sia dell’area disciplinare oggetto della programmazione didattica delle “attività”. I nominativi dei docenti accompagnatori e dei supplenti devono essere deliberati e verbalizzati dai Cdc,

3.2.3.- la scelta dei docenti accompagnatori, fra quelli che si renderanno disponibili e nel rispetto delle prescrizioni di questo articolo, dovrà seguire il criterio della rotazione,

3.2.4.- ogni docente potrà partecipare ad una sola “attività” per anno scolastico, ad eccezione dei docenti impegnati nelle “attività” che si svolgono in orario curricolare o visite guidate in giornata.

3.2.5.- nessun docente può superare il tetto massimo di partecipazione pari a sei giorni di “attività” (“turismo scolastico”), questo per motivi didattici e per non penalizzare troppo le attività scolastiche. Sono esclusi da questo vincolo i docenti impegnati in progetti di scambio culturale, soggiorni studio all’estero, gare nazionali nonché le domeniche ed il giorno libero dei docenti,

3.2.6.- in caso di mancanza di docenti accompagnatori e/o supplenti, nel numero prescritto, la “attività” non potrà essere svolta. Deroche a questo comma possono essere concesse dal Dirigente Scolastico solo nel caso in cui l’indisponibilità dei sopraccitati docenti sia sopravvenuta per “cause di forza maggiore”,

3.2.7.- per ciascuna “attività” verrà designato un docente capogruppo, individuato fra i docenti accompagnatori, il quale, insieme agli studenti rappresentanti della classe interessata alla “attività”, sarà l’unico referente prioritario per l’organizzazione,

3.2.8.- gli studenti con disabilità hanno il diritto di essere accompagnati, ove necessario, da un qualunque membro della comunità scolastica e non necessariamente solo dall’eventuale docente per il sostegno. Il Dirigente Scolastico nello stipulare i contratti con le agenzie di viaggio deve far sì che siano garantiti itinerari, mezzi di trasporto ed alloggi “accessibili” a tali studenti. Le eventuali spese di accompagnamento per gli studenti con disabilità, oltre la quota prevista per ogni partecipante, non debbono essere a carico dello studente stesso per non determinare manifesta discriminazione perseguibile ai sensi della L. 67/2006,

3.2.9.- alle “attività” potranno partecipare esclusivamente i membri della comunità scolastica dell’Istituto.

Art. 4.- Durata, periodo di effettuazione e numero delle “attività”

4.1.- La durata di effettuazione delle “attività” deve essere conforme alle seguenti prescrizioni:

4.1.1.- La durata totale massima, per ogni classe, di qualunque “attività” dovrà essere pari a 6 giorni per ogni anno scolastico, aggiungendo eventualmente la domenica solo per le “attività” di durata superiore ad un giorno. Sono considerati a parte gli eventuali scambi culturali, soggiorno-studio ed i progetti, anche pluriennali, ma con il limite massimo di non più di un progetto di questo tipo nell’arco di due anni, per le classi del primo biennio, e nell’arco di tre anni per le classi del secondo biennio e del quinto anno.

4.1.2.- Per ciascuna classe il numero delle “attività” sarà limitato ad una sola per ogni anno scolastico, con esclusione delle visite guidate in orario curricolare o in giornata ed i progetti di cui al punto precedente.

4.2.- Il periodo di effettuazione delle “attività” devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

4.2.1.- Tutte le “attività”, salvo casi specifici legati alla peculiarità del progetto (ad esempio: scambi culturali, visite in ambienti naturalistici o presso Istituzioni, ecc.), si devono svolgere in un unico periodo durante l’anno scolastico nell’arco massimo di tre settimane. Il periodo di svolgimento sarà deciso dal Dirigente Scolastico su indicazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto,

4.2.2.- Dalla prescrizione del comma precedente sono escluse: le “attività” della durata di un giorno in orario curricolare e quelle di soggiorno-studio che potranno svolgersi dentro e/o fuori il calendario scolastico, conformemente alle decisioni prese dai Consigli di classe,

4.2.3.- Tutte le “attività” si svolgeranno nel rispetto del Piano annuale delle attività dell’Istituto per l’anno scolastico in corso, evitando sovrapposizioni con attività didattiche di recupero e/o approfondimento ed i Consigli di classe, e si concluderanno inderogabilmente entro il 30 aprile di ogni anno scolastico,

4.2.4.- E’ opportuno effettuare le “attività” al di fuori dei periodi di grande flusso turistico, con esclusione delle “attività” della durata di un giorno in orario curricolare.

Art. 5.- Destinazioni delle “attività” e mezzi di trasporto

5.1.- Le destinazioni per lo svolgimento delle “attività” dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni:

5.1.1.- le classi del primo biennio potranno effettuare soltanto “attività” nell’ambito del territorio nazionale,

5.1.2.- per le classi del secondo biennio e del quinto anno si potranno effettuare, nell’arco dei tre anni, soltanto due attività denominate “viaggio d’istruzione” con destinazione estera,

5.1.3.- Le destinazioni saranno scelte esclusivamente fra quelle proposte dalla “Commissione Viaggi”. Questo comma si applica soltanto per le “attività” individuate come “viaggi d’istruzione”.

5.2.- I mezzi di trasporto dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni:

5.2.1.- per motivi di sicurezza, come da vigente normativa, in caso “attività” con spostamento mediante voli aerei, saranno utilizzati preferibilmente i voli delle Compagnie Aeree di Linea e in secondo luogo con compagnie riconosciute affidabili secondo normativa vigente,

5.2.2.- nel caso di utilizzo del pullman è auspicabile il riempimento dello stesso per limitare le spese.

Art. 6.- Limiti di spesa

6.1.- Tra le varie “attività”, i “viaggi d’istruzione” sono quelle a maggior costo e comportano spese ingenti a carico delle famiglie, pertanto per esse sono fissati i seguenti e inderogabili limiti di spesa massimi, che scaturiscono dall’indagine conoscitiva obbligatoria presso le famiglie degli studenti partecipanti:

6.1.1.- per i viaggi fino a due pernottamenti 200,00 Euro con tolleranza □ 50,00 Euro,

6.1.2.- per i viaggi a partire da tre pernottamenti 500,00 Euro con tolleranza □ 50,00 Euro,

6.1.3.- gli importi saranno “all inclusive” e cioè comprensivi di tutto: tre pasti al giorno (con esclusione eventualmente delle sole giornate in viaggio di andata e ritorno), viaggi, spostamenti in loco, mezzi pubblici, ingressi a qualunque struttura, guide, pernottamento, ecc.,

6.1.4.- nel caso in cui la quota di partecipazione risultasse particolarmente elevata e/o comunque superiore a quelle sopra elencate, si dovrà acquisire preventivamente il parere favorevole, mediante un sondaggio riservato alle famiglie, di almeno il 90% (con arrotondamento per difetto) degli studenti e delle famiglie.

6.2.- Al fine di garantire la massima partecipazione degli studenti, ciascun Consiglio di classe potrà concordare con i rappresentanti dei genitori un limite massimo di spesa per ciascuna delle “attività” previste dal presente Regolamento, ma comunque nel rispetto dei punti precedenti.

6.3.- Per le “attività” individuate come “viaggi d’istruzione” i Consigli di classe sceglieranno come destinazione, fra quelle proposte dalla Commissione Viaggi, quella che risponderà maggiormente ai requisiti didattico culturali e che consentirà la più ampia partecipazione degli studenti della classe.

6.4.- Per le “attività” viaggi d’istruzione è auspicabile, ma non obbligatorio, l’abbinamento di almeno due classi, se così si raggiunge lo scopo di ridurre la spesa e consentire la più ampia partecipazione.

Art. 7.- Preventivi, rimborso spese e pagamenti

7.1.- Il Consiglio d’Istituto può deliberare, su richiesta scritta, motivata e documentata da parte del Consiglio di classe, un contributo pari al 50% di cinque quote di partecipazione degli studenti per anno scolastico.

7.2.- Le eventuali ulteriori spese di accompagnamento per gli studenti con disabilità dovranno essere a carico dell’Istituto. La quota base dovrà essere comunque corrisposta.

7.3.- Le spese vive (trasporti, pasti, ingressi, ecc.) e le quote di partecipazione relative ai docenti accompagnatori dovranno essere a carico dell’Istituto sfruttando le eventuali “gratuità” che potranno essere assorbite a questo scopo. Le spese per indennità di trasferta, incentivi e riposo compensativo dei docenti saranno conformi alla normativa vigente al momento dell’effettuazione delle “attività”.

7.4.- Per l’organizzazione delle “attività” l’Istituto dovrà avvalersi di agenzie di viaggio in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché in regola sul piano assicurativo e della responsabilità civile.

7.5.- Per l’organizzazione delle “attività” l’Istituto dovrà avvalersi di adeguate strutture per il pernottamento, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolar modo per quanto riguarda le norme igienico sanitarie e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. E’ da evitare la possibilità di alloggiare nelle camere un numero di persone superiore a quello previsto dalle camere della struttura sede dei pernottamenti. I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati dalle Agenzia partecipanti alla gara per l’aggiudicazione.

7.6.- Al momento della scelta del viaggio e del preventivo, gli studenti sono tenuti a versare il 70% del costo totale, a titolo di “caparra confirmatoria”, che non verrà in nessun caso restituita, nemmeno in caso di rinuncia. Otto giorni prima della partenza gli studenti dovranno aver versato un altro acconto a saldo pari al 30% della quota.

7.7.- Le famiglie provvederanno a farsi carico a loro spese del rientro a casa di quegli studenti e del docente accompagnatore che, durante le tutte le “attività”, dovessero contravvenire alle norme del presente Regolamento o che fossero impossibilitati, per qualunque motivo, a proseguire il viaggio.

Art. 8.- Progettazione ed organizzazione delle “attività”

8.1.- Nel mese di settembre di ogni anno scolastico, la “Commissione Viaggi” redige un ventaglio limitato di proposte per le “attività” viaggi d’istruzione, sulla base delle indicazioni del P.O.F. d’Istituto. E’ auspicabile che i Dipartimenti ed i Consigli di classe concordino destinazioni comuni e coerenti con la programmazioni didattico educative d’indirizzo e articolazione.

8.2.- L’identificazione degli obiettivi e dei contenuti didattico culturali e la scelta delle destinazioni spetterà ai Consigli di classe in conformità con la programmazione didattica annuale e tenuto conto delle proposte formulate dalla Commissione Viaggi e del lavoro di coordinamento delle classi svolto dal referente del Progetto visite e viaggi di istruzione. Il Coordinatore dei Consigli di classe provvederà alla verifica e raccolta delle adesioni entro il mese di ottobre.

8.3.- Nel mese novembre i Consigli di classe al completo, riuniti in seduta formale, dovranno inserire nella programmazione didattica di classe le “attività” individuate e deliberarle, compresi le destinazioni e la durata. Le “attività” proposte ed approvate dovranno essere conformi al presente Regolamento.

8.4.- Le “attività” una volta approvate e deliberate conformemente al presente Regolamento, non potranno subire modifiche di alcun tipo. Eventuali deroghe devono essere, nel rispetto del Regolamento, debitamente motivate e preventivamente valutate ed approvate dai Consigli di classe e dal Dirigente Scolastico.

8.5.- La documentazione di progetto delle “attività” dovrà contenere almeno:

8.5.1.- programmazione educativo – didattica,

8.5.2.- durata, destinazione e percorsi,

8.5.3.- numero dei partecipanti, compresi gli accompagnatori,

8.5.4.- mezzi di trasporto,

8.5.5.- orario di partenza e presunto orario di arrivo,

8.5.6.- docente capogruppo e responsabile dell’organizzazione delle “attività”,

8.5.7.- assenso scritto dei genitori di tutti gli studenti che intendono partecipare,

8.5.8.- ricevuta dell’avvenuto versamento, su conto corrente bancario dell’Istituto, della quota di partecipazione degli studenti.

Art. 9.- Regole di comportamento

9.1.- Il comportamento di tutti i partecipanti durante tutte le “attività” dovrà essere ispirato a criteri di correttezza e rispetto per persone e cose.

9.2.- È fatto obbligo di osservare un comportamento decoroso in ogni luogo ed in particolare modo negli alberghi, nei ristoranti e in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico.

9.3.- I partecipanti dovranno muoversi sempre in gruppo ed in particolare gli studenti dovranno rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori.

9.4.- Durante tutte le “attività” tutti i partecipanti sono sottoposti al “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” di cui al D.P.R. 24.06.1998 n° 249 e s.m.i. nonché al Regolamento di Istituto.

Art. 10.- Disposizioni finali

10.1.- Per le classi con studenti non partecipanti alle “attività”, l’orario scolastico potrà subire delle modifiche in modo da garantire l’attività didattica, anche dedicata e/o alternativa, ai non partecipanti. In nessun caso gli studenti non partecipanti dovranno essere inseriti in altre classi.

10.2.- Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (docenti accompagnatori, studenti, personale A.T.A.) dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni, personale o cumulativa.

10.3.- Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di documenti di riconoscimento validi, in relazione alla “attività” prevista, anche per l’espatrio.

10.4.- Tutti i partecipanti dovranno essere muniti della documentazione necessaria per la tutela sanitaria prevista dalla normativa vigente (ad esempio la tessera sanitaria internazionale).

10.5.- Al rientro dalle “attività”, i docenti accompagnatori sono tenuti a stendere una relazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, in cui segnalare gli eventuali inconvenienti e disservizi verificatisi nel corso del viaggio cosicché il Consiglio d’Istituto e/o la Commissione Viaggi potrà valutare complessivamente il servizio offerto dall’agenzia e le ricadute didattico culturali delle “attività” effettuate nel corso dell’anno scolastico.

10.6.- Sugli accompagnatori vige l’obbligo di vigilare sugli studenti loro affidati essendo soggetti alla responsabilità di cui agli artt. 2047 (Danno cagionato all’incapace) e 2048 (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e di maestri d’arte) del Codice Civile.

Conegliano, lì 13.05.2014